

DETERMINAZIONE

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di reagenti chimici. Importo euro 5.978,00= non imponibile IVA.

[CIG: BAD4AB76DF; CUP: E13C23002740006]

Il Direttore Generale

Visti

- Il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, istitutivo dell'INRiM;
- Lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016, entrato in vigore il 1° marzo 2018;
- Il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e di esso in particolare il Libro II, Parte I (art. 14) per gli appalti sottosoglia e l'art. 50, comma 1, lettere a) e b), che consente l'affidamento diretto, senza consultazione obbligatoria, a soggetti con documentata esperienza pregressa idonea, per importi inferiori alla soglia di 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per forniture e servizi;
- Il D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016 che, all'art. 10, co. 3, per gli affidamenti relativi a beni e servizi funzionalmente destinati alla ricerca esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge n. 296 del 2006 sul MePA;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e accesso;
- Il D.P.R. 26/10/1972, n. 633, all'art. 72, comma 1, lett. c., per l'Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Vista

- la **Richiesta Di Acquisto n. 143 del 27/2/2026**, registrata nella procedura contabile UGOV, per la fornitura di reagenti chimici per attività di nanofabbricazione in PiQuET, presentata dal Sig. Vincenzo Butera, C/TER presso la Divisione Metrologia quantistica e nanotecnologie dell'INRiM, necessaria per garantire la continuità delle attività di ricerca e il rispetto delle tempistiche progettuali e i prodotti richiesti devono essere tecnicamente compatibili con i processi di litografia elettronica e ottica già in uso presso i laboratori INRiM.

Dato atto che

- è stata effettuata un'indagine esplorativa di mercato finalizzata a verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire l'insieme dei prodotti richiesti con le necessarie caratteristiche tecniche;
- dall'indagine è emerso che l'operatore Nanovision S.r.l. risulta l'unico fornitore registrato e operativo su piattaforma ANAC per l'insieme dei prodotti richiesti, garantendo completezza della fornitura e compatibilità tecnica;
- ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, nel caso di specie, l'affidamento al medesimo operatore è giustificato dall'infungibilità tecnica dei prodotti, che presentano caratteristiche uniche e non intercambiabili essenziali per la compatibilità con le attrezzature di laboratorio e dall'unicità dell'operatore (All.2) risultato l'unico registrato su piattaforma ANAC e abilitato a fornire l'intero set di materiali garantendo piena tracciabilità e conformità tecnica, nonché dall'assenza di alternative equivalenti sul mercato;
- l'importo pari a euro 5.978,00=oltre IVA e spese di trasporto comprese, (All.1) è stato ritenuto congruo e ragionevole in quanto coerente con i prezzi di listino del settore desunto da un'analisi di mercato sommaria garantendo così anche l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

Rilevato che

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, il controllo sul possesso dei requisiti è stato effettuato mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico selezionato.

Ritenuto

- di affidare direttamente la fornitura di reagenti chimici alla società NANOVISIONS.r.l., con sede legale in via Via Santa Margherita, 115, 20861 Brugherio MB- P.IVA/CF: 11920880157, tramite la Piattaforma U-BUY di Cineca in uso ad INRiM;
- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, di non richiedere garanzia provvisoria né, altresì, quella definitiva;
- ai sensi dell'art. 55, non si applicano i termini di pagamento dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, garantendo tempi di pagamento più rapidi.

Accertato che

- l'importo dell'affidamento è pari a euro 5.978,00 = oltre IVA, spese di trasporto incluse, come da preventivo allegato (All.1);
- l'acquisto finanziato, al 100%, con fondi di progetti Europei, l'importo risulta non imponibile per la stessa quota, ai sensi dell'art. 72 co.1 lett. c) del D.P.R.633/1972 e s.m.i.;
- l'importo sopra indicato trova copertura a valere sul **Progetto** EUR_MISS_I_202705 - **Voce COAN**: CA.C.1.02.01.02.010 Materiale di laboratorio.
- l'operatore economico affidatario ha dichiarato di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale settore Commercio.

Ritenuto

- di nominare la Dott.ssa Daniela Cutugno, Responsabile unico del progetto in quanto soggetto idoneo allo svolgimento delle relative funzioni e compiti ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- di individuare il Sig. Vincenzo Butera, quale referente tecnico e responsabile del collaudo.

Dato atto che nel contratto saranno inserite le seguenti clausole

- Obblighi del fornitore: il fornitore si impegna a garantire la conformità del prodotto alle specifiche tecniche richieste.
- Termini di pagamento: il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura e del collaudo positivo della fornitura/servizio.
- Penale: in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, sarà prevista la clausola penale, disciplinata dall'art. 1382 del Codice Civile e nell'ambito dei contratti pubblici dall'art. 126 del D.Lgs. n.36/2023 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie) che dispone l'applicazione delle penali a carico dell'esecutore nel solo caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni; in particolare, la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso.
- Risoluzione del contratto: la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempienza grave da parte dell'operatore economico.
- Tracciabilità dei pagamenti: tutti i pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023.

DETERMINA

1. Di autorizzare l'affidamento della fornitura di reagenti chimici all'operatore economico NANOVISION S.r.l., con sede in via Via Santa Margherita, 115, 20861 Brugherio (MB)- P.IVA/CF: 11920880157; PEC: nanovision@pec.it, mediante piattaforma UBUY. Importo: euro 5.978,00 = non imponibile IVA e spese di trasporto incluse (All.1). Scrittura anticipata n. 3918 del 12 marzo 2026.
2. Di nominare Responsabile Unico del Progetto la Dott.ssa Daniela Cutugno, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e Referente tecnico e responsabile del collaudo: Sig. Vincenzo Butera.
3. Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite PEC o sistemi elettronici certificati PEC o sistemi elettronici certificati.
4. Di pubblicare la presente determinazione secondo le modalità di legge.

Allegati:

- 1) Preventivo;
- 2) Relazione tecnica.

Il Direttore Generale
Dott. Moreno Tivan

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)